

Deliberazione della Giunta Regionale 29 maggio 2012, n. 60-3950

**L. 11.2.1992, n. 157. D.G.R. 27.4.2012, n. 94-3804 - Approvazione delle linee guida per la gestione ed il prelievo degli ungulati selvatici e della tipica fauna alpina. D.G.R. n. 90-3600 del 19.3.2012 e s.m.i. - Criteri per l'ammissione dei cacciatori negli ATC e nei CA. Modifiche ed integrazioni.**

A relazione dell'Assessore Sacchetto:

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 ed in particolare l'art. 7 ai sensi del quale l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA, già INFS) opera, tra l'altro, quale organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per le Regioni, esprimendo pareri tecnico-scientifici dalle stesse richiesti;

vista la D.G.R. 27.4.2012, n. 94-3804 con la quale sono state approvate le Linee guida per la gestione ed il prelievo degli ungulati selvatici e della tipica fauna alpina ed è stato previsto, tra l'altro, che le proposte dei piani di prelievo selettivo degli ungulati e dei piani numerici di prelievo della tipica fauna alpina siano sottoposte ad un preventivo parere tecnico da parte dell'ISPRA;

vista la l.r. 4.5.2012, n. 5 ("Legge finanziaria 2012") ed in particolare l'art. 40 con cui la legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), come modificata dalla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19, dalla legge regionale 6 agosto 2009, n. 22 e dalla legge regionale 11 luglio 2011, n. 10, è stata abrogata;

tenuto conto che il comma 2 dell'art. 40 della citata l.r. 5/2012 prevede che gli atti adottati in attuazione della l.r. 70/1996 e successive modifiche, nonché quelli adottati in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione programma della caccia e al calendario venatorio), conservano validità ed efficacia;

considerato che il comma 3 dell'art. 40 della l.r. 5/2012 richiama l'art. 11, quaterdecies, comma 5, della legge 2.12.2005, n. 248, che prevede che "le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica o, se istituiti, degli istituti regionali, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157";

preso atto, pertanto che il parere dell'ISPRA è obbligatorio solo nel caso di modifica dei periodi e degli orari del prelievo selettivo degli ungulati;

ritenuto, ciò stante, di modificare le sopra citate "Linee guida per la gestione ed il prelievo degli ungulati selvatici e della tipica fauna alpina" come segue:

- il punto 7 (Approvazione dei piani di prelievo selettivo) dell'Allegato n. 1 alla D.G.R. 27.4.2012, n. 94-3804 con la quale sono state approvate le "Linee guida per la gestione dei bovidi e dei cervidi selvatici nella Regione Piemonte" è così sostituito:

"I piani di prelievo sono approvati annualmente";

- il punto 3 del paragrafo 2 (Calcolo del piano) dell'Allegato n. 4 alla D.G.R. 27.4.2012, n. 94-3804 con la quale sono stati approvati i "Criteri per la formulazione dei piani di prelievo e per il prelievo della tipica fauna alpina", è così sostituito:

"I piani numerici di prelievo sono approvati annualmente";

considerato, inoltre, che con nota prot. n. 8028/DB1111 del 2.4.2012 è stato richiesto all'ISPRA un parere in ordine alle modifiche dei periodi dell'esercizio venatorio, proposte da alcuni ATC, CA, AFV e AATV, tra le quali figura l'inizio del prelievo selettivo del maschio della specie daino dal 15 agosto;

visto il parere favorevole dell'ISPRA, espresso con nota n. 014440 del 6.4.2012;

rilevato che al punto 6 (Formulazione dei piani di prelievo) dell'Allegato n. 1 alla D.G.R. 27.4.2012, n. 94-3804, con la quale sono state approvate le "Linee guida" in questione, per mero errore materiale è stata indicata la data del 1° settembre anziché quella del 15 agosto quale inizio del periodo di prelievo del maschio della specie daino;

ritenuto opportuno, pertanto, rettificare il citato punto 6 dell'Allegato 1 alla D.G.R. 27.4.2012 n. 94-3804 di approvazione delle "Linee guida per la gestione ed il prelievo degli ungulati selvatici e della tipica fauna alpina" indicando, in tutte le sue parti, il 15 agosto quale data d'inizio del prelievo del maschio della specie daino;

vista la D.G.R. n. 90-3600 del 19.3.2012, come modificata con DD.G.R. n. 52-3653 del 28.3.2012 e n. 93-3803 del 27.4.2012, con la quale sono stati approvati i "Criteri per l'ammissione dei cacciatori negli ATC e nei CA" di seguito denominati "Criteri";

considerato che l'art. 2 (Domanda di ammissione), comma 4, di tali "Criteri" prevede che "i cacciatori residenti in altre regioni o all'estero sono ammessi in misura non superiore al 5% del numero massimo dei cacciatori ammissibili per ogni C.A. e in misura non superiore al 10% del numero massimo dei cacciatori ammissibili per ogni A.T.C., salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 1, della l.r. 10/2011";

considerato che tale disposizione, a seguito dell'abrogazione della l.r. 70/1996, risulta in contrasto con quanto previsto dall'art. 14, comma 5, della legge 157/1992 e ritenuto necessario pertanto espungere il comma 4, dal predetto art. 2 dei "Criteri";

tenuto conto, inoltre, che l'art. 3 (Criteri di priorità per l'ammissione dei cacciatori negli ATC e nei CA), comma 1, dei "Criteri" prevede tra le priorità per l'ammissione ad un ATC o ad un CA i seguenti requisiti:

“(omissis)

d) cacciatori residenti in Comuni della Provincia in cui l'A.T.C o il C.A. è compreso. Nell'ambito di tale categoria hanno precedenza i proprietari di fabbricati di civile abitazione;

e) cacciatori residenti in altri Comuni della Regione Piemonte. Nell'ambito di tale categoria hanno precedenza i proprietari di fabbricati di civile abitazione;

(omissis)

g) cacciatori residenti in altre regioni o all'estero, proprietari, da almeno quattro anni, di fondi di superficie non inferiore ad un ettaro o proprietari di un fabbricato di civile abitazione ubicati in un ATC o in un CA ed i loro ascendenti, discendenti ed affini di primo grado;

(omissis)”;

ritenuto opportuno, ai fini di una maggior comprensione della disposizione in questione, modificare le lett. d), e) e g) dell' art. 3, comma 1, dei "Criteri", come segue:

“1. Le domande di ammissione vengono valutate secondo i seguenti criteri di priorità:

(omissis)

d) cacciatori residenti in Comuni della Provincia in cui l'A.T.C o il C.A. è compreso. Nell'ambito di tale categoria hanno precedenza i proprietari di fabbricati di civile abitazione ubicati nell'A.T.C. o C.A. interessato;

e) cacciatori residenti in altri Comuni della Regione Piemonte. Nell'ambito di tale categoria hanno precedenza i proprietari di fabbricati di civile abitazione ubicati nell'A.T.C. o C.A. interessato; (omissis)

g) cacciatori residenti in altre Regioni o all'estero, proprietari, da almeno quattro anni, di fondi di superficie non inferiore ad un ettaro o proprietari di un fabbricato di civile abitazione, ubicati nell'A.T.C. o nel C.A. interessato, ed i loro ascendenti, discendenti ed affini di primo grado; (omissis)";

ritenuto necessario, al fine di un'opportuna informazione degli interessati, prorogare per il corrente anno, al 30 giugno, il termine per la presentazione delle domande di ammissione o di ulteriore ammissione da parte dei cacciatori residenti in altre regioni o all'estero, attribuendo ai Comitati di gestione degli ATC e dei CA la facoltà di accoglierle, ai sensi dell'art. 14, comma 5, della legge 157/1992 e nel rispetto dei criteri sopra citati;

visto l'art. 40, commi 2 e 3, della l.r. 4.5.2012, n. 5;

la Giunta Regionale, unanime,

*delibera*

per le motivazioni esposte nelle premesse:

- di modificare le "Linee guida per la gestione ed il prelievo degli ungulati selvatici e della tipica fauna alpina" approvate con D.G.R. n. 94-3804 del 27.4.2012, come segue:

o il punto 6 (Formulazione dei piani di prelievo) delle "Linee guida per la gestione dei bovidi e dei cervidi selvatici nella Regione Piemonte" (Allegato 1) è rettificato indicando, in tutte le sue parti, il 15 agosto quale data d'inizio del prelievo del maschio della specie daino;

o il punto 7 (Approvazione dei piani di prelievo selettivo) delle "Linee guida" (Allegato 1) è così sostituito:

"I piani di prelievo sono approvati annualmente";

o il punto 3 del paragrafo 2 (Calcolo del piano), dei "Criteri per la formulazione dei piani di prelievo e per il prelievo della tipica fauna alpina" (Allegato 4), è così sostituito:

"I piani numerici di prelievo sono approvati annualmente";

- di modificare i "Criteri per l'ammissione dei cacciatori negli ATC e nei CA" approvati con D.G.R. n. 90-3600 del 19.3.2012, come modificata con DD.G.R. n. 52-3653 del 28.3.2012 e n. 93-3803 del 27.4.2012, e di seguito denominati "Criteri", come di seguito riportato:

o il comma 4, dell'art. 2 (Domanda di ammissione), è espunto;

o le lett. d), e) e g) dell'art. 3, comma 1, dei "Criteri", sono modificati come segue:

"1. Le domande di ammissione vengono valutate secondo i seguenti criteri di priorità:

(omissis)

d) cacciatori residenti in Comuni della Provincia in cui l'A.T.C o il C.A. è compreso. Nell'ambito di tale categoria hanno precedenza i proprietari di fabbricati di civile abitazione ubicati nell'A.T.C. o C.A. interessato;

e) cacciatori residenti in altri Comuni della Regione Piemonte. Nell'ambito di tale categoria hanno precedenza i proprietari di fabbricati di civile abitazione ubicati nell'A.T.C. o C.A. interessato; (omissis)

g) cacciatori residenti in altre Regioni o all'estero, proprietari, da almeno quattro anni, di fondi di superficie non inferiore ad un ettaro o proprietari di un fabbricato di civile abitazione, ubicati nell'A.T.C. o nel C.A. interessato, ed i loro ascendenti, discendenti ed affini di primo grado; (omissis)";

- di prorogare, per il corrente anno, al 30 giugno, il termine per la presentazione delle domande di ammissione o di ulteriore ammissione, da parte dei cacciatori residenti in altre regioni o all'estero attribuendo ai Comitati di gestione degli ATC e dei CA la facoltà di accoglierle, ai sensi dell'art. 14, comma 5, della legge 157/1992 e nel rispetto dei criteri sopra citati.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 12.10.2010, n. 22.

(omissis)